

Avv. Nerio Diodà
Avv. Guido Carlo Alleva
Avv. Giuseppe Fornari
Avv. Federica Rinaldini

ILL.MO TRIBUNALE DI MILANO

SEZ. VII PENALE

in composizione collegiale

Proc. pen. n. 54772/13 R.G.N.R.

n. 1351/18 R.G.Trib.

MEMORIA DI REPLICA

ALLA SECONDA MEMORIA NELL'INTERESSE DELLA PARTE CIVILE

I sottoscritti Avvocati, difensori di ENI s.p.a., Roberto Casula e Ciro Antonio Pagano sottopongono a Codesto Ill.mo Tribunale le seguenti brevi osservazioni in merito alle argomentazioni svolte dalla Parte Civile nella seconda memoria *ex art.* 121 c.p.p. depositata in data 14.3.2021.

La Parte Civile ha del tutto travisato sia la menzione fatta dalle difese della lettera in data 14.6.2018 inviata dal Ministero delle Risorse Petrolifere a NAE, avente ad oggetto l'esercizio dei *back-in rights*, sia il suo contenuto.

In primo luogo, si evidenzia che, in relazione alla legittimità della Clausola n. 11 del *FGN Resolution Agreement*, avente oggetto il diritto di subentro da parte di NNPC nel Blocco 245, le difese avevano già ampiamente dimostrato e illustrato nelle loro memorie (a cui ci si rimanda) la piena conformità al diritto nigeriano di essa, nonché i notevoli vantaggi per il Governo derivanti da tale previsione.

La Parte Civile, in sede di discussione e soprattutto nella memoria depositata in data 10.2.2021, ha formulato un'inedita ardita censura a tale clausola, non contenuta nel capo di imputazione e neppure ipotizzata dai Consulenti Ayoade e Rogers.

Nella memoria della Parte Civile (pag. 39-40) è stato affermato che:

“In sintesi Eni e Shell hanno ottenuto, attraverso l'accordo corruttivo, condizioni oltremodo onerose per l'esercizio dei diritti di back-in da parte del governo o dell'ente nazionale, tali da poter essere considerate in concreto impeditive per il rientro. [...] la necessità di approvazione di una specifica legge (che quindi esclude l'esercizio del diritto di rientro attraverso il mero esercizio di un atto di amministrazione da parte del governo)”.

Le difese hanno, pertanto, illustrato che tale interpretazione è smentita *in primis* dal tenore letterale della Clausola 11 del *FGN Resolution Agreement*, il cui l'inciso “*by law*” deve essere interpretato “per legge, in base alla legge, secondo la legge”.

Una conferma all'acrobatica tesi della Parte Civile non può certo rinvenirsi nell'informativa di Descalzi al C.d.A. di ENI in data 27.4.2011 (doc. n. 235 nota deposito ENI), in cui questi, nel dare atto dell'avvenuto riconoscimento dell'opzione di *back-in* al FGN, si è limitato a riportare il contenuto della Clausola n. 11 del *FGN Resolution Agreement*.

Ebbene le difese, ritenendo che la legittimità della regolamentazione dei *back-in rights* fosse già stata sufficientemente dimostrata, non hanno utilizzato, come sostiene la Parte Civile, questi documenti “fuori tempo massimo”, bensì si sono limitate a far presente al Tribunale un fatto accaduto, risultante da fonti aperte.

Si deve rammentare che anche il Pubblico Ministero e la Parte Civile, sia oralmente che nelle loro memorie, hanno fatto più volte riferimento a fonti aperte, anche al sito dell'ENI (si vedano: requisitoria PM, trascrizioni ud. 21.7.2020, pagg. 12, 47, 57; repliche PM, trascrizioni ud. 3.2.2021, pag. 5; memoria PM, pagg. 21, 25, 186, 201, 206, 221; repliche PC, trascrizioni ud. 3.2.2021, pagg. 29; memoria PC depositata in data 10.2.2021, pag. 85).

Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione di regole processuali, in quanto non vi è stata né alcuna richiesta di acquisizione, né alcuna acquisizione di documenti.

Ciò chiarito, visto che la Parte Civile si è spinta, ancora una volta, in un'errata e distorta ricostruzione dell'accaduto e del contenuto dei documenti allegati alla sua memoria, si impone una breve precisazione.

In primo luogo, va evidenziato che il Ministero delle Risorse Petrolifere nella lettera del 14.6.2018 ha dichiarato di esercitare i *back-in rights* “*in accordance with article 11 of the Resolution Agreement*”, cioè in accordo con il *FGN Resolution Agreement*, riconoscendone quindi la legittimità.

La Parte Civile, nel riportare il contenuto della lettera, ha omesso volontariamente di citare per intero le modalità di esercizio del diritto di *back-in*, limitandosi a dire “*at no cost*”, fraintendendo il significato di tale termine.

L’espressione completa utilizzata dal Ministro è “*on a carry basis at no cost to the Federal Government*”.

La locuzione “*on a carry basis*” – a cui non si fa alcun riferimento nella memoria di Parte Civile - sta a significare che il Governo ha proposto ad ENI e SHELL di non rimborsare loro la somma pattuita al momento dell’esercizio del diritto di subentro, bensì in un momento successivo, dopo la messa in produzione del giacimento, attraverso un pagamento “*in kind*”, cioè in barili di petrolio, sottoforma di *cost oil*. Ciò significa che ENI e SHELL avrebbero inizialmente finanziato (“*on a carry basis*”) la quota di ingresso dovuta dal Governo.

L’espressione “*at no cost to the Federal Government*” sta a significare che il Governo ha proposto alle società di non corrispondere gli interessi (cioè di avere un finanziamento - il “*carry basis*” - a costo zero – “*at no cost*”) su tale quota, facoltà espressamente prevista dalla Clausola 11 del *FGN Resolution Agreement*, che prevede che gli interessi siano negoziati tra le parti.

Il *draft* di *Back in Agreement* allegato alla memoria della Parte Civile – scambiato peraltro tra le parti a seguito di un incontro negoziale, come risulta dalla lettera inviata da NAE al Ministero delle Risorse Petrolifere in data 11.10.2018 a cui è allegato – conferma che, neppure in tale fase negoziale, NAE e SNEPCO pretendevano alcun “pagamento immediato” da parte del Governo, come sostiene la Parte Civile, bensì un pagamento futuro:

“*In consideration of FGN’s acquisition of the NNPC OML Share of ownership in the OML, FGN/NNPC shall pay to NAE and SNEPCO FGN’s proportionate share of NAE’s and SNEPCO’s cost of acquisition of OPL 245*”.

Tale formulazione è pertanto del tutto in linea con la lettera del Ministero delle Risorse Petrolifere del 14.6.2018: nessuna divergenza!

Si evidenzia infine che, come emerge testualmente dalla lettera del Ministero delle Risorse Petrolifere in data 19.3.2019, l'interruzione delle interlocuzioni è stata causata dalla pendenza dei giudizi in corso ("*until the criminal case initiated by the Italian Prosecutor in Milan and the case in London have been concluded*") e non dalle "evidenti divergenze fra le condizioni richieste dal Governo e quelle proposte da NAE", come erroneamente riportato dalla Parte Civile.

In definitiva, tale lettera e anche l'ulteriore carteggio allegato alla memoria della Parte Civile sono solo un'ulteriore conferma di tutte le risultanze dibattimentali che hanno dimostrato la legittimità della Clausola n. 11 del *FGN Resolution Agreement* e il vantaggio che ne sarebbe derivato per il Governo nigeriano.


Da tali documenti si evince inoltre che:

- per l'esercizio dei *back - in rights* non era necessario alcun atto legislativo;
- a tutto il 2018 intercorrevano tra NAE, SNEPCO e il Governo normali interlocuzioni commerciali (a riprova della validità degli accordi).

Con osservanza.

Milano, 16 marzo 2021


Avv. Nerio Diodà


Avv. Guido Carlo Alleva


Avv. Giuseppe Fornari


Avv. Federica Rinaldini